



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 ottobre 2007  
(OR. en)**

**13758/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0153 (CNS)**

**MIGR 89  
COWEB 191**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:                   Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del**

relativa alla conclusione dell'accordo  
di riammissione delle persone in posizione irregolare  
fra la Comunità europea  
e la Repubblica di Serbia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare con la Repubblica di Serbia.
- (2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 settembre 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio adottata il 18 settembre 2007.
- (3) È opportuno approvare l'accordo.
- (4) L'accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione della Comunità in questo caso.
- (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.\*

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo<sup>1</sup>.

---

\* Cfr. doc. 12202/07.

<sup>1</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.

*Articolo 3*

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo.

*Articolo 4*

La posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 18, paragrafo 5 dell'accordo è assunta dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2007

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---